

" I VIDEOGIOCHI " a cura di COLOSIO MARCO ANTONIO

**- Dirigente Area Amministrativa -
- Vice Segretario del Comune di Travagliato (BS) -**

Desenzano del Garda, 06/06/2007

1) Premessa

Li chiamano ormai tutti con il generico nome di videogiochi ma, l' esatta definizione tecnico giuridica, è ricompresa nell' art. 110 del R.D. 18/06/1931 n. 773, meglio conosciuto come T.U.L.P.S., che li identifica come "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici"; articolo 110 continuamente soggetto a modifiche in questi anni, al fine di mettersi al passo con i tempi tecnologici che, come ben sappiamo, marciano più veloci degli iter legislativi.

Non a caso, inoltre, ogni anno, questi apparecchi assumono sempre più la veste di protagonisti in alcuni commi della Legge più importante e dibattuta in campo politico nazionale ovvero la c.d. Legge Finanziaria: vuoi per la loro propensione ad essere considerati oggetto d'entrata finanziaria, vuoi per la loro cosiddetta "pericolosità sociale" soprattutto in campo d'economia familiare!

A parere di chi scrive, invece, è stato perso di vista, nel corso degli anni, il vero significato che questi strumenti devono rivestire all'interno degli esercizi commerciali quello cioè di attività accessoria: attività che deve quindi essere posta sicuramente in secondo piano soprattutto dagli imprenditori esercenti l' attività di somministrazione, affinché, possano essere riconosciuti dalla clientela, più per le loro capacità professionali, che per il fatto d'essere titolari di un esercizio pubblico frequentato da persone alla caccia della giocata "che cambia la vita".

La realtà, però, ci presenta uno spaccato diverso, tanto è vero che, in questi ultimi periodi, abbiamo notato l'incremento del mercato di questi videogiochi, sempre più presenti nei nostri pubblici esercizi; conseguentemente abbiamo riscontrato la necessità del Legislatore di intervenire direttamente al fine di salvaguardare i diritti/doveri dei cittadini.

Accanto a questo fine primario, si è affiancata anche la necessità di aumentare gli introiti delle casse statali ed i videogiochi sono divenuti anche strumento , spero secondario, di riduzione del "debito pubblico".

Ancora una volta quindi la moralità, come spesso accade, deve lasciare spazio agli interessi economici, costituzionalmente garantiti, in questo caso sostenuti, in ugual modo, sia dal settore privato, sia da quello pubblico.

Appare pertanto lapalissiano come l'utilizzo di queste macchine all'interno dei nostri esercizi, se fatto nel rispetto delle normative di settore, sia pienamente legittimo; in particolare la disciplina di questi apparecchi è contenuta negli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S.

che normano rispettivamente il rilascio delle licenze di polizia e le caratteristiche necessarie affinché questi apparecchi siano identificati quali giochi leciti.

2) L'articolo 86 del T.U.L.P.S.

Recita testualmente:

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi ⁽¹³⁹⁾, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche ⁽¹⁴⁰⁾, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni ⁽¹⁴¹⁾, ovvero locali di stallaggio e simili ⁽¹⁴²⁾.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci ⁽¹⁴³⁾.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati ⁽¹⁴⁴⁾.

⁽¹³⁸⁾ Vedi, anche, gli artt. 152-196, [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#), nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcoliche art. 686 c.p. del 1930.

⁽¹³⁹⁾ Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, *artt. 231 e 232*, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi [R.D. 24 maggio 1925, n. 1102](#), sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, *art. 15*, [R.D. 16 giugno 1938, n. 1298](#).

⁽¹⁴⁰⁾ Vedi l'*art. 63*, [D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504](#).

⁽¹⁴¹⁾ Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo *art. 194*, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), contenente il testo unico delle leggi sanitarie.

(142) Comma così modificato dall'[art. 4, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480](#).

(143) Vedi, anche, il e l'[art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478](#), nonché gli [artt. 3, e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918](#), a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. L'articolo unico, (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone:

«*Articolo unico.* Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella dell'ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il [D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235](#).

(144) Comma aggiunto dall'[art. 37, comma 2](#), e poi così sostituito dall'[art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#). Vedi, anche, gli [artt. e della citata legge n. 388 del 2000](#).

2a) Commento all'articolo 86 del T.U.L.P.S.

L'articolo 86, così come sopra riportato, è il frutto di una serie di operazioni chirurgiche già contenute all'interno della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), della Legge 266/2005 (Finanziaria 2005) e della Legge 296/2006 (Finanziaria 2006) che dimostrano la grande attenzione del Legislatore a questo tipo di settore in continua espansione soprattutto sul versante economico (ricordiamo infatti che le norme della Legge Finanziaria devono avere attinenza contabile!).

E' la Finanziaria 2006, poi, che individua le 3 licenze **oggi vigenti** in materia di apparecchi e congegni automatici,semiautomatici ed elettronici; licenza necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Da segnalare in particolare, il fatto che, per la prima volta, si novella **NON NECESSARIA** l'acquisizione di una nuova licenza per installare apparecchi di cui all'articolo 110 quando i locali nei quali si intende installarli sono già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2 (vale a dire attività ricettive – alberghi,locande,ecc. - stabilimenti balneari, esercizi di somministrazione nei circoli privati - ovvero dell'art. 88 che ricomprendono gli esercizi per la gestione delle scommesse e le sale Bingo.

Per quest'ultime, preciso, che con la modifica del Decreto 27/10/2003 da parte del Decreto 18/01/2007 abbiamo assistito anche alla fine del divieto di installare tali apparecchi (come si vede, pertanto, non è vero che in Italia non c'è spazio per le liberalizzazioni !).

Ultima novità introdotta dalla Finanziaria 2006 è stata la possibilità di installare apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 (leggasi videopoker!) anche negli esercizi commerciali ovvero in altre aree aperte al pubblico, tenendo presente che prima di questa legge, negli esercizi commerciali potevano essere installati solo apparecchi di cui all'articolo 110 comma 7.

L'ulteriore particolarità, sta nel fatto che, il Legislatore non ha posto nessuna limitazione numerica alla possibilità di utilizzo di questi c.d. videopoker fino a quando non si interverrà direttamente sul D.D. 27/10/2003 che, al contrario, pone vincoli d'installazione presso i pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

Non vengono altresì prese in considerazioni le c.d. attività artigianali (pizze al taglio, gelaterie d'asporto, piadinerie ecc.) anche se, si può pensare, che detto silenzio possa essere interpretato come possibilità di intervento attraverso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 86 per l'utilizzo di apparecchi automatici in "aree aperte al pubblico", nella zona riservata alla vendita di detti prodotti. Come per le attività commerciali, quindi, non è prevista alcuna superficie minima e nessun limite numerico !

Questa nuova impostazione, permette di cogliere in particolare, lo snellimento burocratico del settore poiché, come ben sappiamo, la maggior parte di questi apparecchi sono installati presso pubblici esercizi.

Un grande sforzo sarà richiesto, per tanto, agli organi preposti la vigilanza perché, solo attraverso un loro sopralluogo presso gli esercizi, si renderà possibile la verifica dell'effettiva e corretta installazione di videogiochi.

Altro aspetto da analizzare è la natura dell'autorizzazione di cui all'articolo 86, ovvero se, alla stessa, risulti applicabile l'istituto della dichiarazione d'inizio attività (ex denuncia d'inizio attività) così come introdotta dalla nuova formulazione dell'articolo 19 della Legge 241/90, ai sensi del D.L. 35/2005, e convertito dalla Legge 80/2005.

A parere di chi scrive ed in attesa di alcuni autorevoli chiarimenti da parte degli organi competenti, risulta pienamente applicabile tale istituto, tenendo presente che prima dell'inizio dell'attività, devono decorrere almeno 30 giorni dalla dichiarazione e l'effettivo avvio dell'attività deve, **sempre**, essere proceduto da ulteriore comunicazione.

Stante la nuova formulazione introdotta dalla Legge 80/2005, sicuramente meno efficace dall'originaria stesura dell'art. 19 della Legge 241/1990, si è oggi in attesa (vedasi il D.D.L. n.1428 – Camera dei Deputati art. 2) di un nuovo assetto legislativo che miri ad accelerare il periodo d'inerzia tra dichiarazione e comunicazione (7 gg ?), tenendo presente che tale istituto riguarda oggi, ma riguarderà anche domani, attività che **non sono soggette a valutazioni discrezionali** da parte dell'Amministrazione Pubblica e costituiscono il cosiddetto "atto dovuto", se esercitate nel rispetto della normativa vigente.

Già con nota prot. 557/B./720.12001 del 28/06/2001, il Ministero dell'Interno, nell'ambito del nuovo regime autorizzatorio previsto dalla Legge 388/2000 (finanziaria 2001) per l'articolo 86 aveva previsto, comunque, l'applicabilità dell'articolo 19 della Legge 241/90.

3) L'articolo 110 del T.U.L.P.S.

Nella sua ultima ed aggiornata versione, sancisce che:

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario ⁽¹⁷⁸⁾.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti ⁽¹⁷⁹⁾.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 ⁽¹⁸⁰⁾.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali ⁽¹⁸¹⁾;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;

2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;

3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;

4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione cui tali apparecchi sono connessi;

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera [\(182\)](#).

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) [quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'[articolo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 [\(183\)](#), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'[articolo della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni] [\(184\)](#);

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro [\(185\)](#).

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera *b*) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004 ⁽¹⁸⁶⁾.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8 ⁽¹⁸⁷⁾.

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio ⁽¹⁸⁸⁾.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'*articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso ⁽¹⁸⁹⁾.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio ⁽¹⁹⁰⁾.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla *legge 7 febbraio 1951, n. 168* ⁽¹⁹¹⁾.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'*articolo della legge 25 agosto 1991, n. 287*, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'*articolo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88 ⁽¹⁹²⁾.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria ^{(193) (194)}.

⁽¹⁷⁸⁾ Comma così sostituito dal *comma 540 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

⁽¹⁷⁹⁾ Comma così sostituito dal *comma 541 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

⁽¹⁸⁰⁾ Comma così modificato dal *comma 85 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

⁽¹⁸¹⁾ Lettera così modificata dell'*art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*.

⁽¹⁸²⁾ Comma prima modificato dal *comma 6 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dal *comma 525 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*. Vedi, anche, il comma 13 del citato *articolo 39, i*

della citata [legge n. 266 del 2005](#), il [D.Dirett. 10 aprile 2003](#), il [D.Dirett. 27 ottobre 2003](#), il [D.Dirett. 4 dicembre 2003](#), il [D.Dirett. 18 gennaio 2007](#). Con (Gazz. Uff. 8 luglio 2004, n. 158) sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.

(183) Per la proroga del termine al 30 aprile 2004 vedi l'[art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(184) Lettera abrogata dal [comma 495 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#). Precedentemente la presente lettera era stata modificata dal [comma 7 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), poi sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il [D.Dirett. 27 ottobre 2003](#), il e il [D.Dirett. 18 gennaio 2007](#).

(185) Vedi, anche, il e il [D.Dirett. 30 gennaio 2006](#).

(186) Comma aggiunto dall'[art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'[art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#).

(187) Comma aggiunto dal [comma 542 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(188) Comma così sostituito prima dal [comma 543 dell'art. 1](#), e poi dal [comma 86 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#). Vedi, anche, il comma 547 dell'[art. 1](#), della stessa [legge n. 266 del 2005](#). Per i criteri di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente comma vedi il [D.Dirett. 21 maggio 2003](#).

(189) Comma aggiunto dal [comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(190) Comma aggiunto dal [comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(191) Comma aggiunto dal [comma 544 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(192) Comma così sostituito dal [comma 545 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#). Vedi, anche, l'[art. 38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#).

(193) Comma così sostituito dal [comma 546 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

(194) Articolo prima modificato dall'[art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507](#), dall'[art. 1](#), (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall'[art. 1](#), e dall'[art. 37, comma 3](#), e poi così sostituito dall'[art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#). Vedi, anche, gli [artt. e della citata](#) e il comma 5 dell'[art. 22](#) della suddetta [legge n. 289 del 2002](#). Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'[art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457](#).

3a) Commento all'articolo 110 del T.U.L.P.S.

Con l'approvazione della Finanziaria 2007, sono state apportate le ultime novità all'articolo in questione. Il comma 85 ha aggiunto al comma 5 dell'articolo 110 le parole " e gli apparecchi di cui al comma 6". Ricordiamo che all'interno del comma 5 viene definito cosa si deve intendere per "apparecchi per il gioco d'azzardo", pertanto il Legislatore, con questa ultima operazione, ha voluto escludere da ogni possibile inquadramento, come giochi d'azzardo, quegli apparecchi di cui al comma 6 che riproducevano ad esempio il gioco del poker o suoi simili.

Come ben sappiamo, il gioco del poker o similari, sono considerati giochi d'azzardo perché configurabili dall'articolo 721 del codice penale come giochi " nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente aleatoria o quasi interamente aleatoria".

In questo modo lo Stato ha definitivamente messo la parola fine dal punto di vista penale ad una serie di infinite questioni legali che vedevano da una parte gli agenti accertatori contestare , nei casi di specie, la violazione degli articoli 718 e 719 del C.P. e dall'altra gli esercenti sempre più attratti dall'utilizzo nei propri locali di queste macchine.

In aiuto di quest'ultimi, ad onore del vero, era intervenuto con la nota 557/PAS.14021.12001 (1) il Ministero dell'Interno che in data 13/10/2006 aveva diramato a tutte le Questure e Prefetture l'intendimento che la riproduzione di alcuni giochi che parevano in contrasto con la tabella questorile dei giochi proibiti, era legittimata da un'espressa normativa vigente: nello specifico, il riferimento è al comma 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.

Un modo elegante per dare via libera, da subito, all'uso dei "videopoker" e che il Legislatore ha voluto legittimare, due mesi dopo, in sede di approntamento prima e definitiva approvazione poi, nella Legge Finanziaria 2007.

Il cerchio si è chiuso, con la nuova stesura del comma 9 dell'articolo 110 (per dovere di cronaca, si segnala che lo stesso era stato oggetto di rivisitazione l'anno precedente !) formulata dal comma 86 della Legge 296/2006, che ha riscritto l'impianto sanzionatorio basandolo solo su sanzioni pecuniarie; scompare, infatti, dal comma in questione il rinvio all'applicazione delle disposizioni penali in materia di giochi d'azzardo ed addirittura viene previsto che la causa ostativa al rilascio del nulla osta da parte dell'Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato possa intervenire solo a seguito di "reiterazioni" e non più per la semplice violazione di una delle ipotesi contemplate.

Il combinato disposto di quanto fino a questo momento esposto, ci permette di chiarire, una volta per tutte, che i controlli effettuati dagli organi di polizia si dovranno limitare esclusivamente al rispetto della normativa amministrativa, avendo inteso, ormai, che il Legislatore ha di fatto inteso liberalizzare questi "piccoli casinò locali", secondo la soddisfazione dell'equivalenza bar = locale ove esistono giochi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS = "videopoker".

Chiudendo l'analisi dei commi ricompresi nell'articolo 110 notiamo come il comma 1, così come riformulato dalla Finanziaria 2006, pone l'accento sul fatto che la tabella dei giochi

proibiti deve essere predisposta ed approvata dal Questore ma vidimata dall'autorità competente il rilascio della licenza.

Considerato il fatto che sono trascorsi alcuni anni dalle prime Leggi di riforma che hanno sancito la netta separazione tra potere politico e potere gestionale ed avendo cura di una corretta applicazione dell'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, sarebbe giunto il momento di sottoporre alla firma dei Dirigenti Comunali questi atti e non più al Sindaco.

Rimane fermo l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti in luogo ben visibile e sempre in modo ben visibile deve essere esposta, nelle sale da bigliardo, il costo della singola partita o di quello orario (cfr. art. 195 del R.D. 635/1940).

Occorre infine sottolineare come, nonostante il Legislatore abbia depenalizzato tutte le violazioni inerenti il comma 6 e 7, lo stesso abbia dimenticato di sanare la situazione del comma 1; la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, non trovando apposita sanzione, rimane punibile solo con l'applicazione dell'articolo 17 del T.U.L.P.S. rimanendo così configurabile come reato.

Il comma 2 esplicita, se mai ce ne fosse bisogno, che nella tabella di cui al comma primo deve fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

Il comma 3 amplia la possibilità d'installazione degli apparecchi per il gioco lecito riprendendo il concetto dell'articolo 86 e rimarcando nella parte finale il limite per le attività di spettacolo viaggiante di installare apparecchi di cui al comma 6. Si ribadisce, in sintesi, quanto introdotto dalla Finanziaria 2006 ovvero che per questo tipo di attività è consentita l'esclusiva installazione di apparecchi di cui al comma 7, tenendo presente che detti imprenditori devono munirsi anche della licenza di cui al comma 3 dell'articolo 86.

Il comma 5 dell'articolo 110 come oggi vigente e come sopra richiamato, ci ha ribadito il fatto che i "videopoker" non sono giochi d'azzardo !

Il comma 6 e 7 sono i commi che si occupano delle caratteristiche tecniche degli apparecchi da gioco

Il comma 8 stabilisce espressamente il divieto per i minori di anni 18 dell'utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6.

Il comma 8 bis, introdotto sempre dalla Finanziaria 2006 in particolare dall'articolo 1 comma 542, stabilisce la sanzione per coloro che consentono l'uso degli apparecchi di cui al comma 6 ai minori degli anni 18 con un minimo di 500 € fino ad un massimo di 3.000 € (sanzione ridotta a 1.000 €); ad essa va aggiunta l'eventuale sanzione accessoria di chiusura dell'E.P. per un periodo non superiore a 15 gg.

Detto provvedimento dovrà essere adottato dal Prefetto territorialmente competente in relazione al luogo dove è stata commessa la violazione, così come disposto dall'articolo 9 ter dell'articolo 110, in quanto Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 689/1981.

Come prima accennato, il comma 9, è stato riscritto dalla Finanziaria 2007 e lo si può sintetizzare come segue:

ILLECITO	TRASGESSORE	SANZIONE	MISURA RIDOTTA
<p>Apparecchi e congegni di cui al comma 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di Legge ecc.</p>	<p>Produttore/Importatore (art.110/9 lett. a)</p> <p>Distributore/Installatore (art.110/9 lett. c)</p>	<p>€ 1.000 (minimo)</p> <p>€6.000 (massimo)</p> <p>per ciascun apparecchio +</p> <p>CONFISCA (art.110/9 bis)</p>	<p>€ 2.000</p>

<p>Apparecchi e congegni di cui al comma 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori</p>	<p>Produttore/Importatore (art.110/9 lett. b)</p> <p>Distributore/Installatore (art.110/9 lett. d)</p>	<p>€ 500 (minimo) €3.000 (massimo)</p> <p>per ciascun apparecchio</p> <p>+ CONFISCA (art.110/9 bis)</p>	<p>€ 1.000</p>
<p>Corrispondere a fronte delle vincite in denaro o di altre specie, premi diversi da quelli ammessi</p>	<p>Chi ne consente l'uso in luoghi pubblici, aperti al pubblico, circoli ed associazioni (art.110/9 lett. c)</p>	<p>€ 1.000 (minimo) €6.000 (massimo)</p> <p>per ciascun apparecchio</p>	<p>€ 2.000</p>
<p>Omessa esposizione dei titoli autorizzatori su ogni apparecchio</p>	<p>Chi ne consente l'uso in luoghi pubblici, aperti al pubblico, circoli ed associazioni (art.110/9 lett. f)</p>	<p>€ 500 (minimo) €3.000 (massimo)</p> <p>per ciascun apparecchio</p>	<p>€ 1.000</p>

Importante porre l'accento come il comma 9 lettera e) dell'articolo 110 abbia previsto che solo nei casi di **REITERAZIONE (leggasi RECIDIVA) di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d)** sia preclusa da parte dell'A.A.M.S., la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione d'apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di 5 anni.

Molto si è discusso sul concetto di "titolo autorizzatorio", precisando che lo stesso, debba essere inteso come il nulla osta dell'A.A.M.S. poiché rilasciato per ogni singolo apparecchio mentre, al contrario, la licenza di cui l'articolo 86 comma 3 ricomprenderebbe l'attività nel suo genere.

Come visto nella tabella precedente il comma 9 integrato dal 9 bis prevede la confisca amministrativa (art. 20, quarto comma della Legge 689/81) per gli apparecchi di cui al comma 6 e 7 quando:

- Gli apparecchi sono privi dei titoli autorizzatori (nulla osta A.A.M.S.);
- Gli apparecchi non rispondono alle caratteristiche tecniche e prescrizioni indicate ed alle disposizioni di Legge ed amministrative attuative di detti commi.

Il comma 9 ter, identifica le Autorità competenti ad irrogare la sanzione previste dall'articolo 110:

- Il Prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione del comma 8 (utilizzo apparecchi comma 6 da parte di minori anni 18);
- Il Direttore A.A.M.S. per tutte le violazioni del comma 9.

Il comma 9 quater dispone, invece, la ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni.

Molto interessante il comma 10, poiché, viene prevista una particolare sanzione accessoria che si applica all'autore degli illeciti **qualora lo stesso sia titolare anche di autorizzazione di pubblico esercizio.**

E' contemplata, infatti, la chiusura del P.E. per un periodo da 1 a 30 gg e la possibilità in caso reiterazione delle violazioni, di revocare, con ordinanza motivata (senza scordarci l'avvio del procedimento!) l'autorizzazione de quo.

Analogo comportamento è consentito al Questore per le licenze di sua competenza, vale a dire, quelle contemplate dall'articolo 88 del T.U.L.PS.

Il comma 11, conclude l'articolo, stabilendo come lo stesso Questore possa sospendere, in caso di violazioni di rilevante gravità, in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, l'autorizzazione del p.e. per un periodo non superiore a 15 gg, evidenziando anche che, tale periodo, debba essere computato nell'esecuzione delle sanzione accessoria.

4) Il Decreto 27/10/2007 come modificato dal Decreto 18/01/2007

Visto l'*art.22 della legge 27/12/2002 n. 289*;

Visto l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i *del* [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Considerato che il *della predetta* demanda ad un decreto interdirigenziale di determinare, sulla base dei criteri direttivi fissati dallo stesso comma, il numero massimo degli apparecchi o congegni da installare, con riferimento alle diverse tipologie, nonché le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, ferme restando, in ogni caso, quelle disposte dall'Autorità di pubblica sicurezza e dagli enti, anche territoriali, competenti;

Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della richiamata [legge n. 289 del 2002](#), di dover individuare il numero massimo di apparecchi o congegni da installare e le relative prescrizioni con riferimento a quelli di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), la cui installazione è consentita negli esercizi assoggettati all'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. stesso;

Ritenuto, conformemente agli approfondimenti svolti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato unitamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, di dover tener conto, nell'adozione del decreto interdirigenziale previsto dal comma 6 dell'art. 22 della ripetuta [legge n. 289 del 2002](#), dei seguenti criteri applicativi:

dimensione del locale od area, in relazione alla tipologia dell'attività svolta o, se più d'una, di quella prevalente;

ubicazione del locale od area, in ragione soprattutto delle esigenze di tutela dei minori e delle persone ricoverate in luoghi di cura nonché di rispetto delle attività di culto;

opportunità, infine, di evitare che l'offerta di gioco possa riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro con l'obbligo della presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa ovvero, per le sale giochi, di un numero di apparecchi con vincite in denaro non superiore a quello degli apparecchi di altre tipologie;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, reso nella seduta del 24 luglio 2003;

Decreta:

1. *Ámbito di applicazione e definizioni.*

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi.

2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nonché i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del medesimo T.U., sono articolati in:

a) bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;

b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;

c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;

d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;

e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente «sale giochi», ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;

f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235](#), che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;

g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. ⁽³⁾.

(3) Per la sostituzione della disciplina del presente decreto vedi l'art. 4, [D.Dirett. 18 gennaio 2007](#).

2. Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b)

1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

3. In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di un'unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

5. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.

6. In ciascun'agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.

7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f*), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione ⁽⁴⁾.

[\(4\)](#) Per la sostituzione della disciplina del presente decreto vedi l'art. 4, [D.Dirett. 18 gennaio 2007](#).

3. Disposizioni generali.

1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.

3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.

4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera *b*), sono collocati in aree specificamente dedicate.

5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S. ⁽⁵⁾.

[\(5\)](#) Per la sostituzione della disciplina del presente decreto vedi l'art. 4, [D.Dirett. 18 gennaio 2007](#).

4. Disposizioni transitorie.

1. Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi o congegni installabili di cui all'art. 2, non si tiene conto di quelli di cui all'art. 110, comma 7, lettera *b*), installati anteriormente alla data di efficacia del presente decreto, per i quali siano stati richiesti e rilasciati i relativi nulla osta e siano state assolte le imposte per gli anni 2003 e 2004.

2. Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il titolare di ciascun esercizio pubblico, circolo privato o punto di raccolta di altri giochi autorizzati è tenuto a comunicare l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, nonché la successiva disinstallazione degli stessi, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Per la sostituzione della disciplina del presente decreto vedi l'art. 4, [D.Dirett. 18 gennaio 2007](#).

4) Commento al D.D. 27/10/2003 come modificato dal D. 18/01/2007

Con la pubblicazione del Decreto 18/01/2007, in G.U. n. 27 del 02/02/2007, sono state introdotte le ennesime modifiche in materia di apparecchi da trattenimento di cui ai commi 6 e 7 lettera B dell'art. 110 del T.U.L.P.S. che sono andate ad integrare il D.D. 27/10/2003.

Tutti noi operatori del settore attendevamo questo provvedimento, giacché ci si augurava che il Legislatore sanasse il silenzio che circondava il numero di "videogiochi di cui al comma 6 " installabili presso gli esercizi commerciali, ponendo agli stessi un limite in base al rapporto superficie di vendita/giochi installabili.

Così non è stato, infatti, dopo aver stabilito gli ambiti di applicazione (art. 1) il Legislatore con la stesura dell'articolo 2, si è preoccupato di ampliare il numero di videogiochi installabili presso le agenzie di scommesse (portando il limite da 15 mq a 5 per ogni apparecchio), sale giochi (portando il limite da 10 mq a 5 per ogni apparecchio) e consentendo di fatto l'installazione di detti apparecchi anche nelle Sale Bingo che fino ad allora scontavano il divieto sancito dalla Legge 289/2002 (rif. art. 1 comma 2 del D.M. 31/01/2000 n. 29).

Anche nell'intricato mare di prescrizioni contenute nell'articolo 3 (divieto di gioco ai minori anni 18, esibizione documento d'identità, separazione tra locali in cui si effettua il gioco del Bingo e la sala videogiochi, aree separate tra apparecchi comma 6 e altre tipologie,

imprescindibile presenza della rete telematica di cui all'art. 14 bis del DPR 26/10/1972 n.640, divieto d'installazione dei "videogiochi" all'esterno dei locali) non si è riusciti a trovare traccia di un contingente per l'installazione di "videopoker" all'interno di un esercizio commerciale che, per assurdo, potrebbe installare ancor oggi un numero "x" di apparecchi.

Come spesso accade, prendiamo atto, come la frenetica rincorsa alla ricerca di entrate finanziarie abbia prevalso sulla necessità di sanare una dimenticanza legislativa che pone tutt'oggi, su un diverso piano, due attività economiche quali quella del commercio e quella della somministrazione.

In conclusione segnalo, **che non risulta abrogato**, il disposto dell'articolo 3 comma 3 del D.D. 27/10/2003, il quale stabilisce che all'interno degli esercizi di cui ai commi 1 (bar), 2 (ristorante), 3 (stabilimento balneare), 4 (albergo), 7 (raccolta scommesse), 8 (circoli privati), l'offerta da gioco **non possa riguardare esclusivamente** apparecchi di cui al comma 6 e comma 7 lettera b (abrogato dalla Legge 311/2004 – Finanziaria 2005 – art. 1 comma 495).

A chiarimento (ed in sicuro aiuto della categoria esercenti!) si legga anche la nota dell'A.A.M.S. datata 06/10/2004 prot. 55188, la quale stabilisce che l'offerta "di almeno un apparecchio di tipologia diversa" si deve intendere come quella di tutti gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento (compresi ad esempio calcio balilla, biliardi, flipper ecc.) e non solo quelli ricompresi nel comma 7 lettera A e C.

5) Cenni di Giurisprudenza

Nelle more dell'emanazione del D.D. 27/10/2003 sopra richiamato, molti Comuni, avevano provveduto a normare con proprio Regolamento il numero di apparecchi installabili presso gli esercizi pubblici. Si era cercato in buona sostanza di arginare e contenere una selvaggia installazione di videogiochi all'interno dei bar, ristoranti, sale giochi ecc.

Con la sentenza 09/11/2005 n. 3951, il T.A.R. Lombardia Milano, sezione IV, ha accolto il ricorso presentato da un esercente in merito all'annullamento di un atto dirigenziale che inibiva l'installazione di apparecchi da gioco in un esercizio commerciale per contrasto con la norma regolamentare locale che prevedeva un contingente numerico.

Il Giudice Amministrativo ha dichiarato pertanto l'illegittimità sia dell'atto impugnato, sia del Regolamento, nella parte che fissava i limiti numerici, ritenendo la materia di competenza Statale.

Tale competenza risulta oggi rispettata con l'emanazione del decreto 27/10/2003: in questo modo è stata inoltre contemperata la tutela dell'ordine pubblico e la libertà d'iniziativa economica degli operatori.

Questo per ribadire il concetto che oggi non è possibile siano vigenti Regolamenti comunali che contemplino il contingentamento del numero di videogiochi installabili presso i pubblici esercizi.

Alla luce di quanto sopra esposto in materia di "gioco d'azzardo", evidenzio inoltre, la Sentenza n. 41621/2006 della Suprema Corte di Cassazione – sezione III Penale- del 20/12/2006.

I giudici stendendo le motivazioni della stessa , stabiliscono che non si può dedurre il fine di lucro dal solo carattere aleatorio del giuoco, perché è sempre possibile che la vincita non abbia in concreto carattere lucrativo; in mancanza di prove sulla possibilità di commutare in denaro o in altre utilità economiche apprezzabili le partite vinte, non può dirsi dunque accertata la sussistenza del reato di cui all'articolo 718 del C.P.

La mera appartenenza dell'apparecchio alla tipologia dei "videopoker" non è quindi di per sé solo sufficiente a provare anche il reato di giuoco d'azzardo, ove non siano stati acquisiti elementi atti a dimostrare che il giuoco consente, in concreto, di lucrare vincite in denaro o in altre utilità economicamente apprezzabili.

Nel caso di specie, la valutazione del consulente, atteneva esclusivamente l'aleatorietà del giuoco e non la concreta esistenza, natura ed entità dei premi eventualmente corrisposti.

Un "bel assist" al nostro Legislatore che s'accingeva, in quei giorni, ad integrare il comma 5 dell'articolo 110 con l'articolo 1 comma 85 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

6) Conclusioni

Esaurito il raffronto ed il difficile raccordo della normativa vigente in materia dei c.d. videogiochi, non mi rimane altro che sperare di aver fornito, con questo mio piccolo contributo, un utile spunto agli operatori del settore.

Rimane però, un'amarezza generale, legata al modus operandi del Legislatore sul tema posto oggi all'ordine del giorno che cercherò di riassumere metaforicamente con due considerazioni finali.

La prima m'invita a riflettere sui principi fiscali ispiratori della politica dell'Imperatore Vespasiano datati 100 a.C. che mi appare risultino ancor oggi e dopo ben 2000 anni, perfettamente applicabili dalla nostra principale Legge economica, secondo l'antico adagio " pecunia non olet".

La seconda, strettamente collegata alla prima, evidenzia come la presenza di tutti questi videogiochi installati presso i nostri p.e., alla "faccia del predicare bene e del razzolare male", sembra dimostrare come questi apparecchi risultino appena usciti, rigenerati e purificati, da un istituto di bellezza!

Grazie.